

## REPUBBLICA ITALIANA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Convenzione ex art.26 L. n.488/1999 e art.1 comma 499 L. n.208/2015 per

l'affidamento dei servizi di manutenzione e di controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali delle

Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione

Lombardia, suddivisa in due lotti, per la durata di 24 mesi: LOTTO 2

TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BRESCIA, BERGAMO, PAVIA,

LODI, MANTOVA E CREMONA - CIG. 7749102942.

Importo contrattuale: Euro 3.000.000,00.= (oneri per la sicurezza compresi) oltre IVA.

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana di Milano, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 - sono presenti:

a) l'Avv. Patrizia Trapani, [REDACTED]

nella sua qualità di Direttore del Settore Appalti e contratti, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, e domiciliata

ai fini del presente atto in Milano, Via Vivaio n. 1, cap. 20122, pec:

[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it) - Codice Fiscale e Partita IVA n.

08911820960, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18 agosto

2000, n. 267;

b) il Sig. Domenico [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità di Procuratore speciale, in forza di atto di conferimento poteri Repertorio n.90712 redatto in data 29 giugno 2020 della Dott.ssa Patrizia Speranza, Notaio in Altamura, iscritta presso il Collegio Notarile di Bari, della impresa [GIELLE di Luigi Galantucci], con sede legale in Altamura (BA), Via Ferri Rocco, 32, C.A.P. 70022 [Partita IVA 00478850720 e Codice Fiscale GLNLGU41P28I907Q, come risulta dal [Documento di verifica di autocertificazione] n. P V4135460 del 26/05/2020 della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di BARI, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato [VerifichePA] documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti componenti sono certo, tramite conoscenza diretta per l'Avv. Patrizia Trapani e tramite Carta d'Identità [REDACTED]

[REDACTED]  
Sig. Domenico Ciccimarra, d'ora innanzi chiamata, per brevità, anche solo Fornitore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

#### PREMESSO CHE

1. La Città metropolitana di Milano è iscritta nell'elenco dei Soggetti aggregatori ex delibere A.n.ac. n. 58 del 22 luglio 2015 e n. 17/2018, come previsto dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 [Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23

*dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*

3. Con d.p.c.m. 24 dicembre 2015 sono state individuate per il biennio 2015-2017 le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del Ssn, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore.

4. La Città metropolitana di Milano, in attuazione di quanto sopra e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 2 (DUE) Lotti prestazionali finalizzata alla stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione di alcuni dei servizi ricompresi nella categoria manutenzione immobili di cui al DPCM 11/07/2018 (GURI 16/8/2018) e, in particolare, il servizio di manutenzione e di controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio della Lombardia, cui possono aderire tutte le amministrazioni/enti aventi sede nel territorio della Regione medesima, fatta eccezione per quelli sanitari. Al riguardo la procedura aperta è stata indetta con Determinazione dirigenziale Racc. Gen. n.9429/2018 del 21/12/2018 dal Direttore del Settore Appalti.

5. Il Fornitore di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario del Lotto 2 con Determinazione dirigenziale del 04/05/2020 (Racc.Gen.n.2649/2020) del Direttore del Settore Appalti e contratti e per l'effetto ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare detto servizio e a eseguire

OF

gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi OF) emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti di seguito.

6. Il Fornitore, ai fini della presente stipula, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa. Tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate a carico del Fornitore per Euro 6.172,79.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dal provvisorio di entrata n.3382 del 24/06/2020, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute.

7. in data 20 maggio 2020 con nota Protocollo n. 90750/2020 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

8. sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013

9. in data 29 maggio 2020, è stato verificato sul sito istituzionale della Prefettura di Bari che GIELLE di Luigi Galantucci è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n.96454/2020) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa , di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.

10. in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, GIELLE di Luigi Galantucci, ha dichiarato con propria nota trasmessa via pec, acquisito dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n.103532/2020 del 12 giugno 2020, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

11. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione di Ordinativo di Fornitura (in breve OF), secondo le modalità e i termini descritti di seguito, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare.

12. L'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione.

13. Dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore (in breve S.A.) nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione degli OF.

14. La Città metropolitana di Milano non potrà in nessun caso essere ritenuta

responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna di esse potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

15. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **ARTICOLO 1**

Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente Fornitore, che sempre a nome e per conto dell'Impresa rappresentata, accetta, la convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 e art.1 comma 499 L. n.208/2015 per l'Affidamento dei servizi in oggetto.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di Gara e loro relativi allegati, ancorché non tutti materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione materialmente allegati sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Relazione tecnica relativa al Lotto 2 e Offerta economica) e l'Allegato "C"(Corrispettivi).

#### **Art. 1- bis Definizioni generali e definizioni tecniche**

I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

**SA:** il Soggetto aggregatore - in questo caso la CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (di seguito per brevità SA) che agisce in

qualità di SA ex Delibere ANAC n. 58/2015 e n. 17/2018 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica;

**Amministrazioni o Enti:** le Amministrazioni che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;

**PA/ Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF ed eventuali OAF, le quali utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

**Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono utilizzare la Convenzione;

**Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio:** data di sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la data di Avvio del Servizio - il Fornitore prende in carico i beni (impianti) per l'esecuzione dei servizi;

**Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Milano e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Fornitore:** l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

**Immobile/i:** gli edifici e sedi istituzionali che contengono gli impianti (dispositivi antincendio attivi e passivi) oggetto del servizio;

**Esperto Tecnico:** è la figura, individuata dall'Amministrazione contraente, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto tecnico al Direttore dell'esecuzione;

**Richiesta Preliminare Fornitura (RPF):** definita al successivo art. 8;

**Sopralluogo:** definito al successivo art. 8.1;

**Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS):** definito al successivo art.8.2;

**Ordinativo Fornitura (OF):** di seguito definito al successivo art. 10;

**Verbale di Consegna:** definito al successivo art. 10.2;

**Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF):** di seguito definito al successivo art. 11;

**Canone:** corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente affidamento. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'art. 11.1 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

**Extra Canone:** corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente affidamento. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito all'art. 11.3 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

**Giorni lavorativi:** s'intendono giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e



festivi;

**Sito:** il profilo del committente, ovvero lo spazio web dedicato indicato dalla Città metropolitana di Milano per l'adesione alla Convenzione.

## **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di seguito specificati.

A) Servizi Gestionali (di Governo) della Convenzione

A1 - Pianificazione e programmazione delle attività

A2 - Gestione ordini di Attività a Richiesta

A3 - Gestione del Call center

B) Servizi Operativi (tutti i servizi da manutenzione e controllo periodico dei dispositivi antincendio come indicati nell'art. 4 e successivi del Capitolato Tecnico ubicati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio regionale, aderenti come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico).

2. Il servizio manutenzione antincendio è articolato nelle diverse attività di cui all'art. 4.1 e seguenti del Capitolato;

3. Tutte le attività sono remunerare attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui al successivo art. 16. In particolare i Servizi Operativi di cui al suddetto punto B) sono erogati a fronte del pagamento di un Canone e/o di eventuali corrispettivi Extra Canone.

Per i Servizi Gestionali (A), di governo della Convenzione non è previsto alcun corrispettivo in quanto si devono ritenere remunerati dai Canoni dei Servizi Operativi.

4. Il singolo servizio operativo può essere ordinato dall'Amministrazione

anche solo singolarmente purché nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 10 della presente Convenzione);

5. Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

- i livelli prestazionali previsti per ciascuna attività nel Capitolato tecnico e Schede Tecniche allegate nonché come da eventuali proposte migliorative offerte;

- l'acquisizione di un quadro conoscitivo degli impianti negli edifici.

### Art. 3 - Valore stimato della Convenzione

1. L'importo complessivo della presente Convenzione, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, è pari a Euro 3.000.000,00=, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed esclusa I.V.A. come specificato nella tabella seguente:

LOTTO	TERRITORIO	IMPORTO BASE	IMPORTO per eventuale estensione contrattuale	VALORE MASSIMO COMPLESSI VO
Lotto 2 □	Relativo alle Province	Euro	Euro	Euro
Province di	di Brescia e Bergamo,	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
Brescia e	Pavia, Lodi, Mantova e			
Bergamo,	Cremona e agli Enti			
Pavia, Lodi,	locali del territorio delle			
Mantova e	Province in oggetto			
Cremona	suddette			

2. Il Fornitore del presente Lotto si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza dei predetti massimali, oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa.

3. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'Importo Massimo, la Città metropolitana di Milano si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, per ciascun lotto, di cui all'art. 106, comma 12, del Codice.

4. Il ricorso alla Convenzione relativa a ciascun Lotto da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato al successivo art. 7.

5. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta tecnica presentata.

6. Durante il periodo di validità della presente Convenzione, il valore contrattuale iniziale di € 3.000.000,00 potrà essere esteso di ulteriori € 2.000.000,00 fino alla concorrenza del suo valore massimo complessivo fissato in € 5.000.000,00, tramite apposito provvedimento assunto dalla Città metropolitana di Milano e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto.

7. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo

massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo

□Minimo□

8. Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.

#### **Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni/Enti possono inviare l'OF. Detta durata potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, nell'ipotesi in cui allo spirare del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

La Convenzione tuttavia resta valida, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi della

convenzione per tutta la durata degli stessi.

#### **Art. 4.1 - Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura**

I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata MINIMA pari a 12 mesi e MASSIMA di 36 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF.

È escluso ogni rinnovo tacito della Convenzione ovvero dei singoli contratti di Fornitura.

#### **Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

- a) dalle clausole della presente convenzione, dal capitolato, suoi allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e

suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

3. La presente Convenzione rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come contratto pubblico di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 - artt. 2 e 3 e considerando 8 direttiva 2014/24/UE), in quanto l'oggetto principale è costituito, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo economico, da servizi di gestione immobiliare con una quota meramente accessoria di lavori.

#### **Art. 6 Esecuzione dei servizi in convenzione**

I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel capitolato tecnico e relativi Allegati, cui integralmente si rimanda, ed eventualmente migliorati in offerta tecnica dal Fornitore.

Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto della presente Convenzione dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la relativa categoria merceologica, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati

#### **Art. 7 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione**

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della

Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica.

2. L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente iter procedurale:

- a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), da trasmettere per conoscenza anche al SA (Città metropolitana di Milano);
- b) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza necessarie alle attività di sopralluogo di cui all'art. 8.1;
- c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (PDS) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- d) emettere l'OF (OF) relativo ai Servizi richiesti;
- e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

3. Il Fornitore, ricevuta la RPF, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data d'inizio delle attività di sopralluogo;
- b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il PDS e la documentazione allegata;
- c) recepire nel PDS e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;

d) formalizzare, ricevuto l'OF, il Verbale di presa in Consegna degli Impianti (dispositivi attivi e passivi antincendio) relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.

4. La Città metropolitana di Milano comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti le specifiche tecniche di formazione ed invio, tramite il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura, prima dell'attivazione della Convenzione. Al riguardo si precisa che:

a) sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

b) è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c) il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni.

In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

d) ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero



abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

e) qualora venga richiesto da Città metropolitana di Milano, il Fornitore, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

L'Ordinativo di Fornitura e gli eventuali Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente.

Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito individuato per l'adesione alla presente Convenzione; nel Sito verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

#### **Art. 7.1 □ Costi della Sicurezza**

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il

D.U.V.R.I. Standard predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'OF e allegato a quest'ultimo.

Pertanto:

a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza; in tal caso il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), predisposto dall'Amministrazione dovrà essere allegato al Preliminare di Ordinativo;

b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nel Preliminare di Ordinativo una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

#### **Art. 8 - Richiesta preliminare di fornitura (RPF)**

1. La RPF è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.

2. La data di trasmissione delle RPF determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

a) indicare gli edifici in uso all'Amministrazione Contraente (Nome Ente, Città, Indirizzo, etc.) da inserire nell'OF;

b) indicare il tipo di impianti e/o attrezzature antincendio presenti all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;

c) (eventualmente) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);

d) individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo;

e) essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. L'attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

Il Fornitore, ricevuta la RPF, è vincolato a:

a) comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento, la correttezza e completezza della RFP. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo, da effettuarsi congiuntamente al referente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della RPF, salvo diversi accordi tra le parti. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 20 della presente Convenzione;

b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;

c) confermare o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l'eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione della penale prevista nell'art.20. La conferma vincola il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'OF fino alla sua emissione.

### **8.1 - Sopralluogo**

1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di Check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti affidati e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti, i quantitativi dei dispositivi attivi e passivi e, conseguentemente i corrispettivi, che saranno riportati all'interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.

2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti, dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici e sedi istituzionali, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici ed amministrativi necessari all'individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi e delle attività dei Servizi ed al corretto avvio e gestione degli stessi.

3. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.

4. I sopralluoghi dovranno essere svolti congiuntamente e nei tempi concordati con l'Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di

consegna del PDS.

## **8.2 - Piano Dettagliato del Servizio (PDS)**

1. Il PDS è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione contraente.

Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il PDS dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n. 1, lett. D).

3. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del PDS l'Amministrazione potrà:

approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 20. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del PDS modificato, l'Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi per

l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al PDS potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.

Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, rispettivamente di 10 (dieci) giorni e di 5 (cinque) giorni, non dia riscontro, il PDS non si intenderà approvato e decadrà la priorità acquisita con la RPF: pertanto, per riacquisire una nuova priorità sarà necessario emettere una nuova RPF. Il PDS sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni successivamente intervenute e approvate.

Sarà compito del referente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del PDS, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente sotto il profilo tecnico ed economico.

Il PDS approvato e relativi allegati devono essere allegati all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 10 e 11): in quest'ultimo caso il PDS è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il PDS e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione:

1. Sezione Introduttiva (rif. Art. 8.2.1);
2. Sezione Tecnica (rif. Art. 8.2.2);
3. Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 8.2.3)
4. Altri dati e/o informazioni (8.2.3.1);

5. Sezione Economica (rif. Art. 8.2.4)

6. Sezione gestionale (rif. Art. 8.2.5)

7. Modalità di avvio del Servizio (art. 8.2.5.1)

8. Extra-canone (rif. Art. 8.2.5.3)

#### 8.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Amministrazione in riferimento all'RPF ricevuta;
- identificare il documento di cui il PDS costituisce l'allegato (OF, OAF etc.);
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d'uso dell'edificio e delle sue parti:), etc.;
- indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo e impianti connessi; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione della penale di cui al successivo art. 20;
- eventuali ulteriori elementi.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici.

#### 8.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere:

- a) la consistenza impiantistica (dispositivi attivi e/o passivi) relativa all'edificio come definito al precedente punto;
- b) la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 8.2.3;
- c) la codifica degli impianti presenti nell'edificio comprendente la

localizzazione nell'edificio, il tipo e la funzione;

d) i dati e le informazioni necessari anche a determinare il corrispettivo dei Servizi richiesti (rif. Art. 11 del Capitolato);

e) il dettaglio delle attività manutentive e di contratto indicate nel Capitolato e relativi allegati, personalizzate per componente, e frequenza; la scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;

f) il cronoprogramma delle attività manutentive;

g) altri dati e/o informazioni;

h) la modalità di esecuzione delle eventuali attività extra-canone.

#### 8.2.3 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli in copia dall'Amministrazione Contraente; indica e descrive, poi, la documentazione tecnica ed amministrativa eventualmente mancante e/o non disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali attività necessarie per l'ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della documentazione mancante e/o non disponibile. Per documentazione tecnica dell'Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende ad es. la documentazione necessaria alla Costituzione dell'Anagrafe Tecnica.

##### 8.2.3.1 Altri dati e/o informazioni

Il Fornitore descrive quanto altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei Servizi richiesti.

#### 8.2.4 Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e/o per l'intera durata del contratto.



Il Fornitore evidenzia altresì l'eventuale comunicazione dell'Amministrazione relativa all'intenzione di attivare la quota extra canone di cui all'art. 11.3 del Capitolato.

Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 11 del capitolato.

#### 8.2.5 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni edificio, il Fornitore deve descrivere almeno quanto segue:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il calendario delle attività relative al singolo edificio (al fine di verificare eventuali interferenze con le attività istituzionali), in base al quale dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività manutentive o di altre attività previste.

##### 8.2.5.1 Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall'avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente dell'Amministrazione.

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del

personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

#### 8.2.5.2 Personale dedicato all'appalto

Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite all'Art. 5 del Capitolato.

#### 8.2.5.3 Extra canone

L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato nell'Art. 11.3 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare una quota di extra canone (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte relativa alle attività extra canone (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile). Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato alcuna intenzione, il Fornitore non compila questa parte, mentre rimane l'obbligo di compilazione della parte di cui all'art. 8.2.2.

Se l'amministrazione comunicasse durante la durata della Convenzione, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS con quanto previsto nel presente articolo.

#### **Art. 9 - Piano di Costituzione e gestione dell'Anagrafe Tecnica**

Qualora l'Amministrazione attivi il servizio di Costituzione dell'Anagrafe Tecnica, il Fornitore descrive il programma delle attività relativo al Servizio di Costituzione e Gestione dell'Anagrafica stessa in cui dovranno essere indicati almeno:

- la valutazione della documentazione consegnata dall'Amministrazione

Contraente;

- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione, che dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale dell'Amministrazione Contraente, motivo per il quale quest'ultima potrà richiedere le opportune modifiche anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;
- un piano di consegne.

#### **Art. 10 □ Ordinativo di Fornitura**

1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi □OF□) è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità dei termini e delle specifiche contenute nel Capitolato tecnico, nelle schede tecniche allegate e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche proposte nell'offerta Economica.
2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.
3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso, nonché la Garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione contraente.
4. L'aggiudicazione del lotto implica la possibilità per gli enti locali di poter aderire alla Convenzione per importi pari o superiori alla soglia di □40.000,00 (quarantamila), senza eccezione o modifica negoziale rispetto alle condizioni risultanti dalla Convenzione, stipulata con il soggetto aggregatore. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al

suddetto importo □minimo□ in base alla capienza della Convenzione e previo accordo con la Città metropolitana di Milano.

Le singole Amministrazioni/Enti comunque non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a □20.000,00 netti.

#### **Art. 10.1 - Presa in consegna e avvio del servizio**

1. Nel PDS allegato all'OF l'Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli immobili e relativi impianti. Il Verbale di presa in Consegna va redatto all'avvio del servizio.

2. La data di presa in consegna è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo edificio/impianto determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto.

3. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili, al Fornitore daranno luogo alla penale di cui al successivo art. 20.

4. Le variazioni/aggiornamenti all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 11.

#### **Art. 10.2 - Verbale di presa in consegna**

1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo PDS.

In particolare, il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente contraente, che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e gli impianti e le attrezzature per tutta la durata

del contratto.

2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

#### **Art. 11 - Ordine Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)**

1. L'OAF può essere modificato/integrato tramite ORDINE Aggiuntivo (d'ora innanzi [OAF]) formalizzato ai sensi del precedente art. 7 della Convenzione, a seguito di variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto e qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all'OAF ovvero inserimento di uno o più nuovi edifici, ovvero inserimento di uno o più nuovi impianti/dispositivi).

2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.

3. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.

4. L'emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall'attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà pari a quella del primo servizio attivato nell'OAF.

5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero degli edifici/impianti/attrezzature affidati al Fornitore con l'OAF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al

Fornitore.

6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione.

#### **Art. 12 - Riconsegna dei luoghi e collaudo finale**

1. Alla fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione gli edifici e relativi impianti/dispositivi, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.

2. La riconsegna dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei suddetti immobili e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il servizio.

3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale.

4. Lo stato di conservazione deve essere accertato congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito verbale di riconsegna.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio e/o per un impianto, dovrà essere seguito lo stesso iter procedurale previsto per la riconsegna finale.

6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne

all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.

7. La violazione delle predette modalità di riconsegna comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 20, Tabella n.1, lett. G).

### **Art. 13 - Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella presente Convenzione e negli atti e documenti richiamati, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere unicamente l'OF da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato, nelle Schede Tecniche d'Intervento allegate e nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla

stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA per quanto di propria competenza, assumendo il medesimo ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli immobili delle Amministrazioni/Enti debbono essere eseguite secondo modalità e tempi concordati. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti immobili continueranno ad essere utilizzati, in ragione della propria destinazione istituzionale, dal personale e/o da terzi autorizzati; si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto compatibilmente con l'attività manutentiva da eseguirsi e/o con l'intervento in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere negli immobili delle



Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è suo onere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA nonché alle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni/Enti e/o al SA, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che possa influenzare l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli OF.

11. Resta espressamente inteso che il SA può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri OF e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni/Enti contraenti.

12. Parimenti ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

#### **Art. 14 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) garantire e prestare i servizi alle condizioni stabilite nel Capitolato e relativi allegati, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e relativi allegati, impiegando tutte le

attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'OF sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20;

c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare svolgimento delle attività nel rispetto degli orari di lavoro concordati;

d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell'attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli OF;

e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF - entro e non oltre 5 (cinque) giorni;

f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti/attrezzature, a beni pubblici o privati;

g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 del SA e di quello delle amministrazioni contraenti;

h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme

antifortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell'esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

m) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'OAF;

o) eseguire le prestazioni extra-canone di cui all'art. 11.3 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative;

p) Il Fornitore si obbliga a consegnare a Città metropolitana di Milano, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun OF, si impegna a nominare Gestore del servizio come indicato all'art. 5 del Capitolato Tecnico cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, e/o dalla normativa vigente.

#### **Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore deve, inoltre:

1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci □ lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;

2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle

attività;

3. rispettare quanto previsto all'art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all'art.105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

4. esibire, su richiesta, il libro unico del lavoro;

5. comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.

#### **Art. 16 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone ed extra-canone saranno calcolati, per relative attività, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai relativi artt. 11, 11.1 e 11.3.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

#### **Art. 17 - Adeguamento dei prezzi**

La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto avviene separatamente per le varie componenti del canone e potrà essere effettuata su base annuale dal secondo anno.

La revisione dei prezzi viene concordata tra le parti su richiesta scritta del Fornitore adeguatamente documentata, a seguito di apposita istruttoria.

Qualora le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero disponibili, si farà

riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d.Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun altra forma di revisione contrattuale.

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e varrà per l'anno successivo; non sono ammesse variazioni retroattive.

Si richiama infine, quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte del D.lgs. 50/16, che, per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L.28/12/2015 n. 208.

#### **Art. 18 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste all'art. 11.5 del capitolato.

2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

3. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere alle Amministrazioni il servizio e/o lo svolgimento delle attività previste nei singoli OF, pena la risoluzione di diritto degli OF stessi medesimi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del successivo art. 20.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/16, sull'importo netto dei

pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

6. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

8. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. L'Amministrazione Contraente può pattuire con il Fornitore purché in modo espresso un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di Ordinativo di Fornitura.

9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso

Città metropolitana di Milano e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire regolare documentazione in relazione alla predetta normativa, prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti. Analogamente le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire un D.U.R.C regolare prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti

#### **Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli OF (Atti n.103532/2020 del 12/06/2020).

2. Il conto corrente indicato dal Fornitore è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i..

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L.136/2010 e s.m.i..

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei



flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al SA.

7. Il Fornitore, laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG della procedura, il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura (OF), nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

#### **Art. 20 "Penali"**

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.

2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli

importi e a favore del soggetto indicato nelle seguenti Tabella 1 e Tabella 2.

**TABELLA N. 1 - PENALI VALIDE PER  
L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI ENTRAMBI I LOTTI DELLA  
CONVENZIONE**

	INADEMPIMENTO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nella comunicazione della correttezza della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
B	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.1 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
D	Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore

		Convenzione	
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 8.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
F	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio di manutenzione e/o controllo ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 10 della presente convenzione, nelle schede tecniche allegate al Capitolato tecnico	Amministrazione contraente
G	Ritardo nella riconsegna degli edifici e relativi impianti/dispositivi	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 12 della presente convenzione	Amministrazione contraente

2. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali, a

favore dell'Amministrazione stessa, nei casi e per gli importi indicati nella

Tabella seguente:

**TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AI SERVIZI ORDINABILI  
NELLA CONVENZIONE □ SERVIZI di MANUTENZIONE e  
CONTROLLO IMPIANTI ANTINCENDIO**

	INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
A	Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1
B	Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1.
C	Ritardo nella consegna del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2
D	Ritardo nella consegna di eventuali Aggiornamenti del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2
E	Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.3, eventualmente modificato in offerta tecnica

F	Ritardo e/o la mancata attivazione del Contact Center	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all art. 4.1.1.5
G	Ritardo e/o la mancata attivazione del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all art. 4.1.1.6
H	Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all art. 4.1.1.6, eventualmente modificato in offerta tecnica
I	Ritardo aggiornamento del Registro Antincendio	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento del Registro Antincendio rispetto al termine previsto nel Capitolato all art. 4.1.2
L	Ritardo nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4.1.3.1, 4.1.3.1.1, 4.1.3.1.2 e 4.1.3.1.3 del capitolato
M	Ritardo nella consegna	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni

	dell'Anagrafe Informatica	giorno di ritardo rispetto al termine
	Tecnica	previsto all'art. 4.1.3.1.4 del capitolato
N	Ritardo nella gestione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'aggiornamento di cui all'art. 4.1.3.2 del capitolato
O	Ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione preventiva	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione preventiva come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.4.1
P	Ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.4.2
Q	Ritardo nella esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4 e successivi), alle Schede Tecniche delle attività manutentive allegata al Capitolato e alle attività eventualmente proposte a qualunque titolo in offerta	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4 e successivi), alle Schede Tecniche delle attività manutentive allegata e/o alle attività eventualmente proposte a qualunque titolo in offerta tecnica

	tecnica	
R	Non corretta esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4 e successivi), alle Schede Tecniche delle attività manutentive allegate al Capitolato tecnico e alle attività eventualmente proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non corretta esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4 e successivi), alle Schede Tecniche delle attività manutentive allegate e/o alle attività eventualmente proposte a qualunque titolo in offerta tecnica.

3. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.

- Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato e relativi allegati, se non già variate in sede di Offerta Tecnica dalla proposta del Fornitore. In questo caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla scadenza offerta e comunque alla più breve.

- Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l'eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

4. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

5. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al

5% dell'importo del singolo Lotto, ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

6. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla contestazione stessa.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 21 - Garanzia definitiva**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi OF/OAF, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22 giugno 2020 dalla S2C S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni avente n. 01.000045867 di importo pari ad Euro □361.920,00= (Euro trecentosessantunomilanovecentoventi/00), ridotta



del 50 per cento e dell'ulteriore 20 per cento ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in favore del S.A. e delle Amministrazioni Contraenti (Atti n. 111627/ 2020 del 24 giugno 2020).

Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del S.A. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, in alternativa alla decurtazione del corrispettivo.

2. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del/i contratto/i attuativo/i (OF/OAF) disposta in danno dell'esecutore;

- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione del medesimo.

3. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi OF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del S.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal S.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il S.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OF, fermo restando il risarcimento del danno.

8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al S.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, di una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le predette dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al S.A. dal Fornitore.

#### **Art. 21.1 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti**

Il Fornitore di ciascun Lotto è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura (OF): tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore prima e, quindi, ai fini dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a fronte dell'emissione di ciascun Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura (OAF); in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura dovrà essere prestata prima e, quindi, ai fini dell'emissione del medesimo Atto stesso e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione

definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura principale (OF).

Si richiama quanto previsto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/16.

#### **Art. 22 □ Intimazione ad Adempiere e Risoluzione**

In tutti i casi di inadempimento del Fornitore agli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione e dei singoli OF, il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti agiranno ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

In particolare, il SA e/o le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore, tramite posta elettronica certificata, una diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, intimando il termine di 15 giorni per adempiere, trascorsi i quali, in permanenza dell'inadempimento, la convenzione e/o il/i contratto/i attuativi si intenderanno risolti di diritto, con conseguente escussione della garanzia. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 23 □ Clausole risolutive espresse**

Ferma restando la facoltà di cui all'art. 22 della presente Convenzione, il SA e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF) ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa

richiesta;

c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., ai sensi dell'articolo 26 della presente Convenzione;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 20 della presente convenzione;

e) nei casi di cui agli articoli 18 (Fatturazione e Pagamenti), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 21 (Garanzia definitiva), 25 (Riservatezza), 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 28 (Subappalto), 29 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) della presente Convenzione;

f) mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre ipotesi previste dalla presente convenzione.

2. Il S.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza della stessa per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.

c) nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/16.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i, ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del S.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

#### **Art. 24 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti

l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

4. Il S.A. e/o le Amministrazioni contraenti potrà/anno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da ciascun singolo OF, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. Qualora il S.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti,

compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### **Art. 25 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dalle disposizioni in materia di riservatezza.

#### **Art. 26 Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di



brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il S.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In tale ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il S.A. sono tenuti a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Art. 27 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa il cui massimale non sia inferiore a Euro 3.000.000,00.= a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OF, a copertura del rischio di responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OF (Atti n.103532/2020 del 12/06/2020).

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OF si risolvono di diritto.

#### **Art. 28 Subappalto**

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

#### **Art. 29 Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti dei servizi dei singoli OF senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione/Ente debitrice.

3. Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs.50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i loro singoli OF.

#### **Art. 30 - Referente del Servizio per il Fornitore (Supervisore della Convenzione)**

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nell'Ing. Andriani Rolando Antonio il Referente (Supervisore della Convenzione), con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del SA, nonché di ciascuna Amministrazione/Ente.

2. I dati di contatto del Referente sono: numero telefono 0803118998, numero fax 0803101309, indirizzo e-mail [tecl@gielle.it](mailto:tecl@gielle.it), Contact Center 800313233.

#### **Art. 31 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è

competente in via esclusiva il Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

3. In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 32 - Trattamento dei dati**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare, il

Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile esterno del trattamento.

### **Art. 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblica amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli OF incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

### **Art. 34 Verifiche sull'esecuzione del contratto**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 31 comma 14 e art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo

Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Città metropolitana di Milano e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.

#### **Art. 34.1 □ Monitoraggio e reportistica della Convenzione**

1) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a Città metropolitana di Milano i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere a Città metropolitana di Milano la reportistica periodica, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Città metropolitana di Milano che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

3) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto a Città metropolitana di Milano ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

#### **Art. 35 □Ulteriori disposizioni**

1. Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro all'Impresa che è parte del presente contratto sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto.

2 Il Fornitore, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) art. 5, si impegna a rimborsare, in misura proporzionale per il Lotto 2, le spese sostenute dalla Città metropolitana di Milano per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e, per estratto, sui quotidiani, del bando e dell'avviso di aggiudicazione, come verrà quantificato successivamente alla sottoscrizione del presente contratto.

3. La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R.

62/2013, il presente contratto nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali "Codici Disciplinari").

4. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., debitamente sottoscritto e presentato in sede di gara.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico;

il medesimo viene letto ai componenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli Allegati A, B e C, con firma digitale, previo accertamento della validità alla data odierna del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero sessantacinque pagine, scritte da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato "PDF/A" per sessantaquattro intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

(Avv. Patrizia Trapani)

*Firmato digitalmente*

IL FORNITORE

(Sig. Domenico Ciccimarra)



*Firmato digitalmente*

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

*Firmato digitalmente*

Imposta di bollo per  45,00 assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis 1, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).

